



COMUNE DI CASALEONE
Provincia di Verona

**Regolamento per l'applicazione
dell'Imposta Unica Comunale
(IUC)
e relative componenti IMU-TARI-TASI**

*Approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 04/06/2014
Modificato con Delibera di C.C. n. 19 del 27/05/2015 (art. 46)
e con Delibera di C.C. n. 32 del 03/09/2015 (art.4 e tit. 3°)*

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -	Oggetto del regolamento
Art. 2 -	Presupposto
Art. 3 -	Soggetto attivo
Art. 4 -	Componenti del tributo
	TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Art. 5	Oggetto del Titolo
Art. 6	Presupposto impositivo
Art. 7	Base imponibile delle aree fabbricabili
Art. 8	Base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili
Art. 9	Fabbricati oggetto di recupero edilizio
Art. 10	Fabbricati oggetto di nuovo insediamento produttivo o di trasferimento in zona specifica a destinazione produttiva
Art. 11	Unità immobiliari possedute da anziani o disabili
Art. 12	Norme transitorie
	TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI
Art. 13	Presupposto del tributo
Art. 14	Soggetti passivi
Art. 15	Determinazione della tariffa
Art. 16	Aree escluse
Art. 17	Istituzioni scolastiche statali
Art. 18	Modalità di computo delle superfici
Art. 19	Superficie utile utenze non domestiche
Art. 20	Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile
Art. 21	Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile
Art. 22	Locali non utilizzati
Art. 23	Riduzioni tariffarie
Art. 24	Ulteriori riduzioni/agevolazioni tariffarie
Art. 25	Tariffa corrispettiva giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati
Art. 26	Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
Art. 27	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione
Art. 28	Riscossione
Art. 29	Controlli
Art. 30	Accertamenti, sanzioni, interessi
Art. 31	Gestione del tributo
Art. 32	Categorie di utenze non domestiche
Art. 32-I	Entrata in vigore e abrogazioni

	<i>TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)</i>
<i>Art. 33</i>	Presupposto e finalità
<i>Art. 34</i>	Soggetti passivi
<i>Art. 35</i>	Base imponibile
<i>Art. 36</i>	Aliquote
<i>Art. 37</i>	Detrazione per abitazione principale
<i>Art. 38</i>	Riduzioni ed esenzioni
<i>Art. 39</i>	Servizi indivisibili e relativi costi
<i>Art. 40</i>	Versamento del tributo
	<i>TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI</i>
<i>Art. 41</i>	Dichiarazione
<i>Art. 42</i>	Rimborsi
<i>Art. 43</i>	Funzionario responsabile
<i>Art. 44</i>	Attività di controllo e sanzioni
<i>Art. 45</i>	Accertamento con adesione
<i>Art. 46</i>	Rateizzazione avvisi di accertamento
<i>Art. 47</i>	Riscossione coattiva
<i>Art. 48</i>	Importi minimi
<i>Art. 49</i>	Trattamento dei dati personali
<i>Art. 50</i>	Norma di rinvio
<i>Art. 51</i>	Entrata in vigore e norme finali

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Casaleone, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Presupposto

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 3

Soggetto attivo

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Casaleone per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Art. 4

Componenti del tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a) *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - b) *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tariffa corrispettiva rifiuti* in luogo della TARI, di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 5
Oggetto del Titolo

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012 n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012 n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729 della Legge 27/12/2013 n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Casaleone (VR). Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Casaleone, in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

Art. 6
Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, ad esclusione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A9, ed esclusi altresì i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.
2. Restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 7
Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504/1992, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.
2. Non si fa luogo ad accertamento del maggiore valore delle aree fabbricabili, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 1.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato/versato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo. Allo stesso modo nessun rimborso è dovuto in seguito a perdita di carattere edificabile dell'area per il periodo in cui l'area era ancora edificabile.
4. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2, qualora i valori dichiarati risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici e privati, il Comune

procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta sulla base dei valori indicati in tali atti.

5. I valori venali determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo restano in vigore anche per gli anni successivi, qualora entro la data stabilita da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga un nuovo atto modificativo.

Art. 8

Base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. In tal caso il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in stato di degrado fisico sopravvenuto (ad esempio, con gravi lesioni alle strutture orizzontali e/o verticali, mancanza di servizi igienico-sanitari, dell'impianto elettrico, dell'impianto di riscaldamento) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), d), e) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (fattispecie ora disciplinate dall'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) o per i quali è stata emessa ordinanza sindacale per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
4. La riduzione della base imponibile di cui al comma 1 si applica dalla data di presentazione all'Ufficio Tecnico Comunale, e per conoscenza all'Ufficio Tributi, della domanda di perizia oppure della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.
5. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la denuncia di variazione I.M.U.
6. In caso di demolizione e ricostruzione del fabbricato, l'area di risulta è tassata come suolo edificabile, in quanto oggetto di processo costruttivo, fino alla data indicata all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992.

Art. 9

Fabbricati oggetto di recupero edilizio

1. Il Comune può fissare un'aliquota IMU agevolata per i fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi edilizi finalizzati al recupero di:
 - a) immobili inagibili o inabitabili, come definiti al precedente articolo 4, in qualunque zona del territorio comunale siano localizzati;
 - b) immobili localizzati nel centro storico, a condizione che l'intervento di recupero abbia compreso anche la facciata del fabbricato e che questa sia prospiciente alla pubblica via.

2. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, ed a condizione che tali interventi siano completamente conclusi. L'agevolazione spetta per l'anno d'imposta durante il quale è presentata al Comune la dichiarazione di fine lavori e per i due anni successivi.
3. L'applicazione dell'agevolazione di cui al presente articolo è obbligatoriamente subordinata alla presentazione della dichiarazione I.M.U. entro i termini previsti per legge, con indicazione, nelle annotazioni, del tipo di intervento eseguito.

Art. 10

Fabbricati oggetto di nuovo insediamento produttivo o di trasferimento in zona specifica a destinazione produttiva

1. Il Comune può fissare un'aliquota I.M.U. agevolata per i fabbricati dislocati nelle zone di tipologia urbanistica D che sono utilizzati per lo svolgimento di nuove attività produttive (artigianali, commerciali o industriali), oppure di attività produttive trasferite definitivamente da zone di tipologia urbanistica A-B-C-E.
2. Per "nuova attività produttiva" si intende un'attività di impresa o sede secondaria di impresa, attivata con apposita denuncia di inizio attività presentata agli Enti competenti (Comune o C.C.I.A.A.). Non sono considerate "nuove attività produttive" le attività derivanti da trasformazione o subingresso ad altra precedente attività già esistente ed operativa nel medesimo immobile.
3. Per "attività produttiva trasferita definitivamente da zone di tipologia urbanistica A-B-C-E" si intende una attività di impresa o sede secondaria che risultava attiva e che cessa completamente lo svolgimento della sua attività artigianale, commerciale o industriale in zona urbanistica A-B-C-E per trasferirla e quindi attivarla nuovamente, con le stesse modalità o modalità diverse, in zona urbanistica D, con apposita denuncia di trasferimento attività presentata agli Enti competenti (Comune o C.C.I.A.A.).
4. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari a destinazione artigianale, commerciale o industriale dislocate in zona di tipologia urbanistica D ed utilizzate per "nuove attività produttive" o "attività produttive trasferite definitivamente da zone di tipologia urbanistica A-B-C-E", così come definite ai commi precedenti, ed a condizione che:
 - a) l'attivazione od il trasferimento dell'attività in zona di tipologia urbanistica D (risultante da apposita denuncia di inizio o trasferimento attività presentata agli Enti competenti) sia avvenuta nel periodo d'imposta di riferimento per tale aliquota. L'aliquota agevolata si applica anche per i due anni successivi;
 - b) i fabbricati ubicati nelle zone di tipologia urbanistica A-B-C-E, precedentemente adibiti alle attività produttive trasferite, non siano più utilizzati per lo svolgimento di attività incompatibili con lo strumento urbanistico vigente;
 - c) sia presentata regolare dichiarazione per l'applicazione della Tariffa sui rifiuti (TARI).
5. L'applicazione dell'agevolazione di cui al presente articolo è obbligatoriamente subordinata alla presentazione della dichiarazione I.M.U. entro i termini previsti per legge, con indicazione, nelle annotazioni, del tipo di intervento eseguito.

Art. 11

Unità immobiliari possedute da anziani o disabili

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 12

Norme transitorie

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7 "*Base imponibile delle aree fabbricabili*", in mancanza di un provvedimento di determinazione dei valori venali ai fini I.M.U. ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, si intendono confermati i valori già stabiliti ai fini I.C.I. con deliberazione di G.C. n. 64 del 09/04/2008, esecutiva.

TITOLO 3

DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI

Art. 13

Presupposto del tributo

1. Presupposto della tariffa corrispettiva rifiuti è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ad esclusione delle aree scoperte aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali assoggettati al tributo.
2. Soggetto attivo della tariffa corrispettiva è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
3. La tariffa corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

Art. 14

Soggetti passivi

1. Il tariffa corrispettiva rifiuti è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, non escluse per espressa disposizione normativa, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 15

Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti è attività “di pubblico interesse” e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
3. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. **La quota della tariffa corrispettiva** destinata a coprire i **costi del servizio di gestione dei rifiuti** è composta :
 - a) da una quota determinata in relazione alle **componenti essenziali del costo del servizio** di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b) da una quota rapportata alle **quantità di rifiuti conferiti**, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (copertura costi smaltimento).
5. **La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani**, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione entro i termini di legge si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 16

Aree escluse

1. Non sono soggetti alla tariffa corrispettiva rifiuti i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - c) soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
 - e) unità immobiliari sprovviste dei servizi pubblici di rete (gas, acqua, luce);
 - f) fabbricati non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea

documentazione;

- g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - h) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - i) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - j) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - k) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - l) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - m) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - n) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - o) le porzioni di superficie dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze. Invece, sono assoggettabili alla tariffa, le superfici delle abitazioni, degli altri locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
 - p) locali dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.19 del presente regolamento.
2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
 3. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono esclusi dal tributo sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili.

Art. 17

Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere la tariffa corrispettiva dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 18

Modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto

edilizio urbano assoggettabile al tributo è **costituita da quella calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate, nonché gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2), o del tributo sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14, comma 1 del D.L. 06/12/2011 n. 201 (TARES). L'Ente Gestore può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
 - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
 - d) qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata a tributo avviene con le modalità di cui all'art. 19.
4. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
 5. Ai fini dell'attività di accertamento, L'Ente Gestore per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.

Art. 19

Superficie utile utenze non domestiche

1. Le superfici delle utenze non domestiche sono così commisurate:
 - a) Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai

sensi delle vigenti disposizioni. Gli stessi non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- b) In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la complessiva superficie assoggettata a tariffa dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

Percentuale di superfici tassabile per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di superficie tassabile
Attività di lavanderie a secco, tintorie	70
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole	70
Gommisti	80
Elettrauto	75
Autocarrozzerie, verniciatori, fonderie	65
Officine carpenteria metallica	65
Tipografie, stamperie, vetrerie, incisioni	80
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	90
Ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici ed odontotecnici	90
Autolavaggi, auto-rimessaggi, distributori di carburante	90
Attività industriali con capannoni di produzione	65
Attività di cui all'art. 21 commi 5 e 6 del presente regolamento	65 (la superficie minima tassabile, non deve in ogni caso essere inferiore o uguale a mq. 140)

2. Per le attività sopracitate, purché vi sia contestuale produzione di rifiuti speciali, l'utenza interessata dovrà presentare istanza di riduzione del calcolo della superficie al Gestore del Servizio, il quale si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

Art. 20

Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a chiunque, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo l'intestatario della scheda della famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare;
2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.

Al fine di un costante e continuo aggiornamento del data base dell'Ente Gestore il Comune trasmetterà mensilmente all'Ente Gestore la seguente documentazione:

- a) Variazioni anagrafiche;
 - b) Copia delle licenze commerciali corredate dalla planimetria dei locali;
 - c) Copia dei certificati di abitabilità/agibilità corredate delle planimetrie nonché copia delle denunce catastali relative a nuovi accatastamenti o variazioni catastali e planimetriche dei locali.
3. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nei registri anagrafici, solo in caso di permanenza per un periodo superiore a sei mesi, di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti penitenziari. Tale condizione deve essere dichiarata ed adeguatamente documentata.
 4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di n. 3 unità.
 6. La **quota fissa** della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
 7. La **quota variabile** della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
 8. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 21

Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati dal presente regolamento, sulla base dell'art. 32 del presente regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggior analogia sotto il profilo della destinazione d'uso.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
5. Le attività artigianali di produzione di beni specifici tipo falegnamerie di produzione mobili ed infissi in legno, tornerie ferro e legno, pantografisti, fabbri, vengono inquadrare nella categoria 21 (Art. 32) qualora utilizzino laboratori di superficie superiore a mq. 140.

6. Le attività artigianali, tipo botteghe, vengono inquadrate nella categoria 18 (Art.32) se utilizzano laboratori di superficie inferiore o uguale a mq. 140. Le stesse sono comunque inquadrate nella categoria 18, qualora fossero dotate di magazzino e/o esposizione annessi.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
9. La **quota variabile** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 22

Locali non utilizzati

1. I locali dismessi, precedentemente adibiti ad attività, a prescindere dall'ultima attività svolta, purché non di pertinenza di alcuna abitazione, vengono inquadrati nella categoria 3.
2. Le abitazioni tenute a disposizione, sfitte e non utilizzate sono assoggettate alla tariffa corrispettivo con l'applicazione della tariffa riferita a n.1 occupante.

Art. 23

Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è ridotta del 10%, per le utenze domestiche che hanno avviato il compostaggio e procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere all'Ente Gestore, tramite il Comune, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica.
3. Per le **abitazioni** tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare la tariffa è ridotta del 30%.
4. Per i locali e le aree, **diverse dalle abitazioni**, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, si applica una riduzione del tributo pari al 30%. La riduzione si applica se le condizioni di cui al periodo precedente risultano da licenza o atto autorizzativo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Le riduzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Art. 24

Ulteriori riduzioni/agevolazioni tariffarie

1. In sede di approvazione del piano tariffario il Comune può determinare ulteriori riduzioni o agevolazioni per particolari tipologie di utenza.

Art. 25

Tariffa corrispettiva giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati

1. La tariffa corrispettiva giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati è dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'art. 32 del presente regolamento, **maggiorata di un importo del 100 per cento**.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all'art. 32 del presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato con le stesse modalità previste per il tributo annuale.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ente Gestore tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 26

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sulla tariffa corrispettiva rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo complessivo del corrispettivo e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo. Le somme incassate sono specificamente rendicontate alla Provincia e vengono riversate alla Tesoreria della Provincia secondo le modalità stabilite dalla Provincia.

Art. 27

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione all'Ente Gestore, tramite il Comune, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il codice fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA;
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, se dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione,...);
 - g) il numero dei componenti del nucleo familiare e/o dei co-occupanti e i loro dati identificativi, per le utenze domestiche;
 - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree;
 - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli appositi modelli messi a disposizione dal Comune e dall'Ente Gestore, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.
6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata all'Ente Gestore, tramite il Comune entro 30 giorni.
7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
8. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
9. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

Art. 28 **Riscossione**

1. La riscossione della tariffa corrispettiva rifiuti avviene in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, mediante l'invio di avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per corrispettivo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate con le seguenti scadenze:

- prima rata:	scadenza	31 maggio
- seconda rata:	scadenza	31 agosto
- terza rata:	scadenza	30 novembre
2. Il Comune si riserva di modificare le scadenze di cui al precedente comma 1 con apposita deliberazione di Consiglio comunale.
3. Nel caso in cui l'importo della singola rata sia superiore ad € 1.500,00 (millecinquecento,00), a seguito di apposita istanza da parte del contribuente, da presentarsi entro la scadenza del pagamento della prima rata e valevole per l'intero anno solare, il versamento di ogni singola rata potrà essere eseguito in numero tre soluzioni mensili di pari importo, senza aggiunta di interessi di mora, la prima delle quali coincidente con la scadenza della rata stessa.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. E' applicabile l'articolo 46 del presente regolamento (rateizzazione).

Art. 29 **Controlli**

1. Il funzionario responsabile designato dall'Ente Gestore per la gestione della tariffa corrispettivo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di

gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti,
 - c) l'invito all'amministrazione di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 30

Accertamenti, sanzioni, interessi

1. L'Ente Gestore procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando all'utente, apposito avviso motivato, comprensivo delle somme dovute a titolo di tariffa o maggiore della tariffa, interessi, sanzioni.
2. L'avviso, emesso ai sensi degli artt. 18 e seguenti della Legge 689/1981, deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile ed inviato all'utente entro termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 del codice civile.
3. Il mancato rispetto da parte dell'utente delle prescrizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, in misura pari al 50% degli importi non dichiarati o al 30% degli importi non versati, con un minimo di € 25,00 ed un massimo di €500,00.
4. Gli interessi di mora sono applicati nella misura del tasso legale di interesse.
5. In mancanza di elementi oggettivi di determinazione delle condizioni di assoggettamento alla tariffa corrispettiva, l'Ente Gestore può applicare la tariffa riferita alle utenze domestiche su una superficie convenzionale di mq. 150.
6. L'Ente Gestore aggiorna la situazione dell'utente sulla base delle verifiche effettuate.

Art. 31

Gestione del tributo

1. La gestione della tariffa corrispettiva del servizio rifiuti, ivi compresa la gestione dell'accertamento e della riscossione ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 668, ultima parte, è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 32
Categorie di utenze non domestiche

Cat.	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenza, alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club

Art. 32-1
Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni regolamentari del presente Titolo entrano in vigore il 1° gennaio 2015.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso, in particolare le norme contenute nel Titolo 3 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e relative componenti IMU-TARI-TASI, approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 04/06/2014.

TITOLO 4

DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 33 **Presupposto e finalita'**

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.
3. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 39 del presente regolamento.

Art. 34 **Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 33.
2. Nel caso in cui l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% (dieci per cento) del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'immobile.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria di cui al comma 2. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore e ogni detentore può effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. In tal caso il contribuente dovrà darne comunicazione nelle annotazioni della dichiarazione TASI prevista dall'art. 41 del presente regolamento.
6. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore deve essere tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.
7. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 35
Base imponibile

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito dalla Legge 214 del 22/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli articoli 7 e 12 del titolo che disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU).
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'art. 8 del titolo che disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU).
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma precedente.

Art. 36
Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote della TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 39 del presente regolamento, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
2. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

Art. 37
Detrazione per abitazione principale

1. Con la deliberazione di cui al precedente articolo 36, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 38
Riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione di cui al precedente articolo 36 il Consiglio Comunale può prevedere riduzioni ed esenzioni per particolari fattispecie, così come previsto dall'art. 1, comma 676 della legge 147/2013.

Art. 39
Servizi indivisibili e relativi costi

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
 - Illuminazione pubblica e servizi connessi
 - Pubblica sicurezza e vigilanza
 - Servizi cimiteriali
 - Servizi per la tutela ambientale ed il verde
 - Servizi socio-assistenziali
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio di cui al precedente comma 1 la relativa componente di costo.

Art. 40 **Versamento del tributo**

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 in quanto compatibili.
2. Il pagamento del tributo avviene nei termini fissati dall'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23.
3. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente, così come avviene per l'IMU. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione presentata.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo sia inferiore a quattro euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

TITOLO 5 **DISPOSIZIONI COMUNI**

Art. 41 **Dichiarazione**

1. I soggetti passivi della IUC, ad eccezione della TARI, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, su apposito modello messo a disposizione del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme di cui all'articolo 27 del presente regolamento.

Art. 42 **Rimborsi**

1. Il limite minimo dell'importo dei rimborsi è pari a dodici euro. Per importi inferiori non si provvede al rimborso.

Art. 43 ***Funzionario responsabile***

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 44 **Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge 27/12/2013 n. 147 e dalla Legge 27/12/2006 n. 296.

Art. 45 **Accertamento con adesione**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

Art. 46 **Rateizzazione avvisi di accertamento**

1. Il contribuente, qualora le somme accertate con uno o più avvisi di accertamento, notificati contestualmente, superino complessivamente la somma di euro **500,00 (cinquecento/00)**, può

richiedere, con apposita istanza o, in caso di accertamento con adesione, in sede di sottoscrizione dell'atto di adesione, la dilazione del pagamento dell'importo dell'avviso o degli avvisi di accertamento notificati.

2. Competente all'esame dell'istanza è il funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo, e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta con provvedimento formale del medesimo. Sulle somme dovute è applicato un interesse moratorio nella misura del vigente saggio legale. L'ufficio competente, qualora l'importo complessivo delle somme per le quali è concessa la dilazione di pagamento superi euro 10.000,00 (diecimila/00), può richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria, assicurativa o equipollente.
3. La dilazione, in rate periodiche di uguale importo, può essere concessa fino ad un massimo di dodici (12) mesi per importi fino ad **€ 2.000,00**; la dilazione può essere concessa fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi per importi superiori ad **€ 2.000,00**. La scadenza della prima rata coincide con il termine ultimo previsto dalla normativa vigente per il pagamento del tributo.
4. Il mancato pagamento, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione della rateizzazione, di una sola delle rate previste, fa decadere automaticamente il diritto all'agevolazione di cui trattasi e, nel caso di accertamento con adesione, rende efficace l'avviso di accertamento precedentemente notificato.
5. In caso di mancato pagamento di una rata, oltre a quanto previsto dal precedente comma 4, le somme dovute residue sono riscosse coattivamente con le modalità previste dalla legge.
6. Il limite di cui al comma 1 del presente articolo può essere derogato nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi in situazione di temporanea obiettiva difficoltà tale da non assicurare il pagamento del debito complessivo in un'unica soluzione.

Art. 47

Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento degli avvisi di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 48

Importi minimi

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00 (dodici/00) con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 49
Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 50
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 51
Entrata in vigore e norme finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.